



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

47101-19

Composta da:

GIOVANNI LIBERATI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1334/2019
ALESSIO SCARCELLA	- Relatore -	CC - 12/09/2019
GIUSEPPE NOVIELLO		R.G.N. 15323/2019
ENRICO MENGONI		Motivazione Semplificata
ALESSANDRO MARIA ANDRONIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NALESSO FEDERICO nato a MILANO il 28/02/1960

avverso la sentenza del 23/06/2017 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG, dott. Giuseppe Corasaniti, che, con requisitoria scritta depositata in data 10.06.2019, ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza;

bz

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 23.06.2017, il GIP/tribunale di Venezia dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 30, lett. h), legge n. 157 del 1992, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, revocando il decreto penale di condanna e ordinando la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, con versamento del fucile al Cermint.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge *sub specie* dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'articolo 127 comma 1 e 5 c.p.p. e all'art. 178 c.p.p.

In sintesi, la difesa lamenta il fatto che la sentenza è stata emessa senza che sia stato dato avviso dell'udienza né all'imputato né al difensore in violazione dell'articolo 127 c.p.p. Ed invero la comunicazione o notifica non è stata compiuta entro 10 giorni dalla fissazione dell'udienza, ma il difensore ha avuto conoscenza della celebrazione del processo e dell'emanazione della sentenza solo con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata il giorno 28 novembre 2018 e da tale giorno pertanto decorrere il termine per proporre impugnazione.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge sub specie in ordine all'erronea applicazione della legge penale quanto all'articolo 240 c.p. e alla l. n. 157/92.

In sintesi, la difesa lamenta il fatto che la sentenza impugnata è stata emessa in assenza dell'imputato e del difensore che non avevano neppure conoscenza informale della esistenza del procedimento e che la sentenza, notificata a mezzo pec al solo difensore il 28 novembre 2018, presenta come data di irrevocabilità il 17 luglio 2017. Nonostante siano comprensibili le ragioni di speditezza, stante la maturazione del termine di prescrizione, la difesa non condivide l'aggiunta a penna dell'ordine di confisca che, come già espresso nell'opposizione al decreto penale, non può essere disposta in materia di caccia per il reato di abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita. Del resto, la difesa sottolinea che se avesse avuto comunicazione della celebrazione dell'udienza avrebbe ribadito tale principio e sottolineato che nel caso di specie

non trovano applicazione gli articoli 240 c.p. e seguenti. Invero la confisca delle armi è prevista solo per le contravvenzioni di cui all'articolo 30 lettere a), b), c), d) ed e) tra cui non rientra quella in esame.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di mancanza della motivazione, in ordine al capo relativo alla confisca di quanto sequestrato.

In sintesi, la difesa lamenta l'assenza di motivazione sul punto da parte del Gip.

3. Il Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuseppe Corasaniti, con requisitoria scritta depositata in data 10.06.2019, ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza; in particolare, il PG ha condiviso quanto argomentato dalla difesa del ricorrente, dal momento che in caso di condanna per il reato di abbattimento, cattura e detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita, non è possibile procedere alla confisca delle armi ex articolo 28 comma 2 legge 157/1992 e che la detenzione di armi da caccia non è vietata in modo assoluto, essendo possibile previa autorizzazione (sul punto vengono richiamate alcune decisioni di questa Corte: Cass., sez. III, n. 27265/2010; Cass., sez. III, n. 6228/2009; Cass., sez. III, n. 43821/2008; Cass., sez. III, n. 30921/2018).

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.

5. Ed invero, da un esame degli atti processuali, cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso in quanto giudice del "fatto processuale" oggetto di rilievo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 - dep. 28/11/2001, Policastro e altri, Rv. 220092), in effetti la notifica risulta effettuata solo in data 28 novembre 2018; è ben vero che la giurisprudenza consolidata (da ultimo, in una ipotesi analoga alla presente, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione impugnata per intervenuta prescrizione del reato, riconoscendo tale causa estintiva prevalente rispetto alla accertata nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio in primo grado: Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014 - dep. 13/02/2015, Argentieri, Rv. 262761), afferma che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e

valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.

6. Tuttavia è altrettanto vero che, attesa la fondatezza dei motivi di ricorso "nel merito" della disposta confisca (v. *infra*), non vi è necessità di disporre l'annullamento della sentenza con rinvio, sia perché la presenza di una doglianza di vizio di motivazione è incompatibile con la prosecuzione del processo in caso di dichiarata prescrizione pur in costanza di un'accertata nullità di ordine generale (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275), sia perché, l'accertata illegittimità della disposta confisca (v. *infra*, secondo motivo), comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'ordine di confisca dell'arma, che va eliminato da questa Corte.

7. Per quanto concerne la confisca di armi legittimamente detenute e portate, ma utilizzate per commettere reati venatori, l'unica disposizione operante è quella di cui all'art. 28, secondo comma Legge n.157/92, che ne impone l'applicazione solo in caso di condanna per le contravvenzioni espressamente indicate, contemplate dall'art. 30 co. 1 lett. a), b), c), d) ed e). Tale articolo prevede infatti la confisca solo in caso di specifiche violazioni che sono l'esercizio della caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura, la cattura o la detenzione di mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, l'esercizio della caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive, l'esercizio dell'uccellazione e l'abbattimento, cattura o detenzione di esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo (sul tema: Cass., Sez. III, 11/01/2011, n. 527).

8. Deve, in particolare, ricordarsi che in tema di caccia esiste un rapporto di specialità tra la disciplina delle armi e la disciplina venatoria. Pertanto l'applicabilità della confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati venatori richiamati dall'art. 28, secondo comma della Legge n. 157/1992, è possibile solo in caso di condanna e non risulta quindi applicabile la disciplina di cui all'articolo 6 l. n.152/75. Quest'ultima prevede una più ampia ipotesi di confisca obbligatoria di cose intrinsecamente pericolose, costituenti corpo di reato, anche se in concreto non sia stata pronunciata condanna ed è applicabili solo in caso di specifica contestazione di violazione in materia di armi e munizioni (Sul punto: Cass., Sez. III, 17/3/2009, n. 11580; Cass., Sez. III, 17/05/2010, n. 18545; Cass., Sez. III,

14/07/2010, n. 27265; Cass., Sez. III, 9/5/2007, n. 17670; Cass., Sez. III, 27/09/2007, n. 35637; Cass., Sez. III, 13/2/2009, n. 6228). Del resto, il richiamo operato dal legislatore alla disciplina delle armi non ha natura di rinvio in senso tecnico tale da determinare un collegamento sanzionatorio tra la normativa sulla caccia e quella in materia di armi, ma in virtù del rapporto di specialità che intercorre tra le due discipline viene esclusa la possibilità di applicare il combinato disposto degli artt. 240 cpv. C.P. e 6 l. 22 maggio 1975 n. 152, in forza del quale può disporsi la confisca anche in assenza di una pronuncia di condanna quando si trattasi di reati concernenti le armi (in questo senso Cass., Sez. III, 1/04/2003, n. 15166; Cass., Sez. III, 11/01/2011, n. 527).

9. Per tali ragioni il motivo deve essere accolto, in quanto il giudice non avrebbe dovuto disporre la confisca, peraltro nemmeno motivata. Ne segue, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio *in parte qua* dell'impugnata sentenza, quanto all'ordine di confisca, che va pertanto eliminato con restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

10. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.



P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al disposto ordine di confisca, che elimina, con restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 12 settembre 2019

Il Consigliere estensore
Alessio Scarcella



Il Presidente
Giovanni Liberati

